CAMERA DEI DEPUTATI N. 4495

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CETRULLO

Presentata il 24 ottobre 1967

Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni si è verificato che a numerosi pubblici concorsi di qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutiva delle amministrazioni dello Stato ha partecipato un numero straboc-chevole di candidati, forniti sovente di titoli di studio notevolmente superiore.

Ne è derivato che la maggior parte dei dipendenti della pubblica Amministrazione in condizioni, sia per carriera che in possesso del richiesto titolo di studio per partecipare ai concorsi *de quo*, siano risultati idonei essendo stati superati nelle votazioni da concorrenti estranei all'amministrazione, generalmente muniti di titoli di studio superiori a quelli richiesti.

Si è verificato altresì che la maggior parte dei vincitori ha poi abbandonato i posti negli anni successivi.

Da ciò sono scaturite due conseguenze negative per la pubblica Amministrazione: da un lato il continuo verificarsi di vacanze nelle qualifiche iniziali a seguito di dimissioni o di passaggio ad altri ruoli ed una rotazione perenne di concorsi che comportano un notevolissimo aggravio finanziario; dall'altro si è verificata una grave situazione di disagio dei dipendenti, già in ruolo che, pur forniti di una particolare esperienza dei servizi e di una certa preparazione (comprovata dal superamento delle prove di esame e dalla conseguita idoneità) si sono visti esclusi dal raggiungimento delle loro legittime aspettative mentre hanno constatato che quei posti a cui essi aspiravano vengono solo temporaneamente occupati da elementi ignari della vita amministrativa e, per di più, non interessati al permanere in carriera.

Sono evidenti i gravi danni che derivano all'amministrazione dalla prospettata situazione (grave soprattutto il danno finanziario connesso all'enorme costo dei numerosi concorsi).

Per ovviare a tali inconvenienti si è predisposta l'unita proposta di legge che si allinea a princìpi già affermati dall'ordinamento positivo (legge 4 dicembre 1961 n. 1256 – legge 26 giugno 1965, n. 832) ed alle più recenti tendenze di scienza dell'amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« Ai pubblici dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che siano risultati idonei nei concorsi per qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive, banditi negli ultimi sei anni, sono conferiti i posti che risultino disponibili alla data di pubblicazione della presente legge ovvero che si renderanno disponibili entro l'anno successivo ».